



Copia

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 227

OGGETTO: Determinazione tariffe TARES anno 2013. Proposta al Consiglio Comunale.

SETTORE:

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: 07/11/2013

F. to Dott. Giuseppe Di Biase
In sostituzione
Dott. Samuele PONTINO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: 07/11/2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase
In sostituzione
Dott. Samuele PONTINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: 07/11/2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredecim , il giorno sette del mese di novembre, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura Simona LUPU	Assessore	P
Francesco MINERVA	Assessore	P
Cosimo ZANNOLFI	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	A

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Teresa ORESTE

Relazione l'assessore alle Finanze, Dott. ssa Laura Lupu, su relazione istruttoria del Dirigente Settore Finanze, previa istruttoria del Capo Servizio Tributi:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Atteso che il nuovo tributo:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), pari a € 0,30/mq, elevabile dai comuni a € 0,40/mq;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Richiamato l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64 del 06.06.2013, il quale ha disposto che, limitatamente all'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011):

- a) la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili sia versato dai contribuenti direttamente allo Stato e non ai comuni;
- b) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard da € 0,30/mq a € 0,40/mq;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito per l'anno 2013 che la riscossione della tassa avvenga in n. 3 rate scadenti il:

- 31.07.2013 (1^ acconto calcolato sull'80% della TARSU dell'anno 2012);
- 30.09.2013 (2^ acconto calcolato sul 80% della TARSU dell'anno 2012);
- 30.11.2013 (3^ saldo calcolato sulle effettive tariffe TARES 2013 detratto l'acconto).

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- l'importo del Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, è pari ad un costo complessivo di € 3.463.054,57 suddiviso in costi fissi totali € 1.376.377,59 e costi variabili totali € 2.086.676,97;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato atto che: le scelte operative e gestionali hanno comportato per il Comune la scelta dei coefficienti di produttività potenziali minimi e massimi, ed in alcuni casi medi di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di adeguare le regole del metodo normalizzato alla specifica situazione del comune di Canosa di Puglia, cercando di contenere, nei limiti previsti dal DPR 158/1999, per alcune categorie gli aumenti economici che l'applicazione della TARES comporta;

Come è possibile rilevare, infatti, le tariffe determinate ai sensi della normativa citata determinano un evidente e pesante incremento tributario rispetto alla precedente Tarsu soprattutto a carico di alcune categorie di utenze domestiche e di alcune non domestiche ed in particolare a carico di alcune attività quali ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, supermercati, ortofrutta;

Visti:

- l'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ... il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito al **30 giugno 2013** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;
- la legge n. 64 del 6 Giugno 2013 (di conversione del Decreto Legge n. 35 dell'8 Aprile 2013) che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al **30 settembre 2013**;
- Il D.L. 102 del 31/08/2013, convertito con modificazioni in legge 124 del 28.10.2013, con cui è stata prevista un'ulteriore proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 al **30 novembre**;

Visto, altresì, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Piano Economico finanziario e relazione illustrativa redatto dal gestore ed approvato con precedente provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile;

Ritenuto di provvedere in merito ed approvare le tariffe TARES per l'anno 2013 suddivise per utenze domestiche e non domestiche, come da allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- il dirigente settore finanze ha espresso, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previa istruttoria del responsabile del Capo Servizio Tributi;
- il segretario generale ha apposto il visto di conformità sulla proposta, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4 - lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Proporre** al Consiglio Comunale, per l'anno 2013 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, come da allegati prospetti suddivisi per utenze domestiche e non domestiche che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **Quantificare** in €. 3.463.054,57 il gettito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco

F.to

Ernesto La Salvia

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal **15 NOV. 2013** al **29 NOV. 2013** al n. **1939** ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li **15 NOV. 2013**

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli